

SCHIAVI FUGGITIVI, SCHIAVI RUBATI,
«SERVI CORRUPTI»

Fugitive slaves, stolen slaves, «servi corrupti»

Francesca REDUZZI MEROLA

Università degli Studi di Napoli Federico II. reduzzi@unina.it

Fecha de recepción: 15-05-07

Fecha de aceptación definitiva: 17-07-07

BIBLID [0213-2052(2007)25;325-329]

RESUMEN: En el documento se estudia el mandato de los ediles respecto a la *vitia mancipiorum* de la venta de esclavos, la forma de pasar de ser un *servus* a ser un *fugitivus* y la diferencia que se establece entre los conceptos *servus erro* y *fugitivus*. También se centra en casos de *furtum* (hurto) de un *servus fugitivus* y, en último lugar, en si la admisión de un *servus fugitivus* puede vincularse a la figura del *corruptio servi*.

Palabras clave: esclavos fugitivos, esclavos robados y «*servi corrupti*».

ABSTRACT: The paper examines the aediles' edict concerning the *vitia mancipiorum* in the sales of slaves, the qualification of a *servus* as *fugitivus*, the difference between *servus erro* and *fugitivus*. It also analyses the cases of *furtum* of a *servus fugitivus*, and finally the matter in which *recipere* a *servus fugitivus* can be considered as a *corruptio servi*.

Key words: Fugitive slaves, stolen slaves, 'servi corrupti'.

Il XXI libro dei *Digesta* giustiniani, titolo 1, *De aedilicio edicto et redhibitione et quanti minoris*, paragrafo 1, ha ad oggetto, appunto, le vendite di schiavi, con tutte le indicazioni cautelari delle esenzioni da *morbus* e *vitium* (si ricorda che i giuristi discutevano sul preciso senso dei termini *morbus* e *vitium*,

ad ogni modo inizialmente si considerarono specificatamente le malattie e i difetti fisici, in quanto fossero invalidanti per lo schiavo, cioè ne diminuissero la capacità lavorativa).

Vediamo quindi D. 21.1.1.1, del quale possiamo leggere la parte che più direttamente qui interessa (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):

Aiunt aediles: «Qui mancipia vendunt certiores faciant emptores, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit: eademque omnia, cum ea mancipia venibunt, palam recte pronuntianto...».

Di tenore analogo è quanto riferisce Aulo Gellio, *Noctes Atticae* 4.2.1, forse in una versione più antica, oppure parziale (la dottrina è discorde):

In edicto aedilium curulium, qua parte de mancipiis vendundis cautum est, scriptum sic fuit: «Titulus servorum singulorum scriptus sit curato ita, ut intellegi recte possit, quid morbi vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxave solutus non sit».

Questi, dunque, risultavano i casi nei quali, appunto, se si rilevavano difetti non dichiarati (come anche l'essere lo schiavo vagabondo abituale o fuggitivo, oppure non esente da responsabilità nossale) si accordava all'acquirente l'*actio redhibitoria*, azione da esperire entro sei mesi dalla vendita, che portava alla risoluzione del contratto, con la restituzione della cosa e corrispondente restituzione del prezzo; oppure l'*actio quanti minoris*, entro un anno dalla vendita, con la quale il contratto restava efficace, ma si aveva una diminuzione del prezzo pagato in relazione alla gravità dei vizi dei quali si era appurata l'esistenza.

Da tutto ciò si ricava quanto fosse importante poter verificare se uno schiavo poteva essere qualificato come *fugitivus*. Tale *vitium animi* fu probabilmente inserito nell'editto edilizio verso la metà del I secolo a.C.

Aulo Ofilio (allievo di Servio Sulpicio, amico di Cesare, maestro di Capitone) aveva dato una definizione dello schiavo fuggitivo, dalla quale discordava Celio Sabino, giurista del I secolo d.C. (*consul suffectus* nel 69, allievo di Cassio, sabiniano) nel suo commento all'editto degli edili curuli, come risulta da Ulpiano, D. 21.1.17 pr.-1 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):

Quid sit fugitivus, definit Ofilius: fugitivus est, qui extra domini domum fugae causa, quo se a domino celaret, mansit. 1. Caelius autem fugitivum esse ait eum, qui ea mente discedat, ne ad dominum redeat, tametsi mutato consilio ad eum revertatur: nemo enim tali peccato, inquit, paenitentia sua nocens esse desinit.

Ofilio, infatti, definisce fuggitivo uno schiavo che resta lontano dalla *domus* del padrone per fuggire o nascondersi; Celio, invece, definisce fuggitivo lo schiavo che si allontana con l'idea di non tornare più dal *dominus*; anche se poi ritorna dopo aver cambiato idea.

L'*erro* è invece il vagabondo abituale, come si vede da D. 21.1.17.14, sempre dal I libro del commento di Ulpiano all'editto degli edili curuli:

Erronem ita definit Labeo pusillum fugitivum esse, et ex diverso fugitivum magnum erronem esse. Sed proprie erronem sic definimus: qui non quidem

fugit, sed frequenter sine causa vagatur et temporibus in res nugatorias consumptis serius domum redit.

È, sì, un *pusillus fugitivus*, come il *fugitivus* è un *magnus erro*, ma è pur sempre uno schiavo che presenta *vitia animi*.

Celio Sabino è il primo giurista ad occuparsi del caso di un vicario che fugge col suo *ordinarius*, in un passo riportato in D. 21.1.17.7 (Ulp. 1 *ad ed. aedil. curul.*):

Idem (*scil.*: Caelius) ait, si servus tuus fugiens vicarium suum secum abduxit: si vicarius invitus aut imprudens secutus est neque occasionem ad te redeundi nactus praetermisit, non videri fugitivum fuisse: sed si aut olim cum fugeret intellexit quid ageretur aut postea cognovit quid acti esset et redire ad te cum posset noluit, contra esse.

Il vicario che fugge con il suo ordinario non va considerato fuggitivo se lo ha seguito *invitus* o *imprudens*; costretto, quindi, o senza rendersi conto di quel che faceva, o anche se, non appena gli si era presentata l'occasione di tornare alla *domus*, l'ha colta. Se invece era consenziente e quando ne aveva la possibilità non è tornato dal *dominus*, è da considerare *fugitivus*.

Degno di rilievo è che il giurista indaghi sull'elemento intenzionale e volontaristico della fuga del vicario, e che metta in rilievo come per il solo fatto che il vicario abbia seguito lo schiavo al quale è sottoposto non si debba dedurre in lui l'intenzione di fuggire.

I giuristi si posero, naturalmente, il problema di coloro che nascondevano gli schiavi fuggiti: in età repubblicana, quando la nozione di *furtum* era ampia, costituiva *furtum* anche il dare asilo o il nascondere un *servus fugitivus*.

L'ampiezza della nozione risulta da Gellio, *N.A.* 11.18.14, dove si riferisce che Massurio Sabino, vissuto sotto il principato di Tiberio, seguace di Ateio Capitone (*N.A.* 11.18.12-13) nel *de furtis* citava un'opinione dei *veteres* secondo la quale commetteva *furtum* anche chi occultava occasionalmente, agli occhi del padrone, per la strada, riparandolo con la toga, uno schiavo fuggitivo:

Atque id etiam, quod magis inopinabile est, Sabinus dicit furem esse hominis iudicatum, qui, cum fugitivus praeter oculos forte domini iret, obtentu togae tamquam se amiciens, ne videretur a domino, obstitisset.

Anche in età classica avanzata nascondere un *fugitivus* costituiva *furtum*, Ulpiano (1 *ad ed.*), infatti, afferma: D. 11.4.1 pr: *Is qui fugitivum celavit fur est*.

I giuristi, però, avevano presente una casistica molto variegata: per esempio, in D. 47. 2. 48. 2-3 (Ulp. 42 *ad Sab.*), viene detto che chi accoglie un servo altrui con l'approvazione del *dominus* non può essere considerato *plagiarius* né *fur*; chi, invece, accoglie lo schiavo contro la volontà del padrone è ladro solo se ha l'*animus celandi*. Non è *fur*, dunque, chi accoglie (*suscipere=recipere*) un *servus invito domino*, ma non cela. Perché ci fosse furto ci voleva un'attività positiva:

D. 47.2.48.2-3 (Ulp. 42 *ad Sab.*): *Qui ex voluntate domini servum recepit, quin neque fur neque plagiarius sit, plus quam manifestum est: quis enim*

voluntatem domini habens fur dici potest? 3. Quod si dominus vetuit et ille suscepit, si quidem non celandi animo, non est fur, si celavit, tunc fur esse incipit. Qui igitur suscepit nec celavit etsi invito domino, fur non est.

Ma la fattispecie che interessa i giuristi si intreccia con la nostra tematica del *servus fugitivus*: se il *recipere* in sé non integra un *furtum*, la componente del dolo fa sì che ci si trovi nell'ambito della *corruptio servi*, delitto configurato dal pretore nel corso del I secolo a.C., ed un'*actio servi corrupti* viene concessa dal magistrato anche a colui che cerchi di persuadere lo schiavo o la schiava a compiere azioni tali da renderli deteriori, diminuendone il valore:

D. 11.3.1 pr. (Ulp. 23 *ad ed.*). Ait praetor: «qui servum servam alienum alienam recepissee persuasisseve quid ei dicetur dolo malo, quo eum eam deterio-rem faceret, in eum quanti ea res erit in duplum iudicium dabo».

Dice il pretore: «concederò un'azione per il doppio del valore dello schiavo, contro chi si dirà che abbia accolto dolosamente (il dolo non è esplicitamente riferito al *recipere* in questo passo, ma tale elemento si ricava da altri luoghi ulpiane) uno schiavo o una schiava altrui, oppure li abbia persuasi dolosamente a commettere azioni tali da renderli deteriori, diminuendone il valore».

Notiamo da un lato elementi di affinità con la *lex Aquilia*, pure di età repubblicana (forse del III secolo) che puniva il danneggiamento dello schiavo altrui (*damnum corpori datum*), dall'altro con il *furtum*. È probabile che prima dell'emanazione dell'editto *de servo corrupto*, il *recipere servum alienum* fosse considerato un caso di *furtum*; poi i giuristi cominciarono a porre in rilievo, per configurare la fattispecie di *furtum*, l'elemento del contatto materiale tra l'agente e la cosa rubata (*adtrectatio-contractatio*): infine, la nozione di *furtum* venne così definita dal giurista Giulio Paolo (contemporaneo di Papiniano ed Ulpiano), 39 *ad ed.*, D. 47.2.1.3, ed accolta poi nelle Istituzioni giustiniane (4.1): *Furtum est contractatio rei fraudulosa lucri faciendi gratia vel ipsius rei vel etiam usus eius possessionisve*, cioè «il furto è il trafugamento fraudolento di una cosa a scopo di lucro, e può avvenire sia riguardo alla cosa stessa sia al suo uso o possesso».

Con l'*actio servi corrupti*, invero, il pretore intese tutelare il *dominus* dello schiavo che avesse subito un danno morale o psicologico; una nuova fattispecie, dunque, rispetto al danneggiamento ed al furto: una fattispecie nella quale era impossibile non riconoscere allo schiavo la qualifica di «persona».

BIBLIOGRAFÍA

- ALBANESE, B.: «Actio servi corrupti», *Annali del Seminario giuridico dell'Università di Palermo* 27 (1959) pp. 5-152.
— s.v. *Illecito (storia)*, *Enc. del Diritto* XX, Milano, 1970, pp. 50-90.
BELLEN, H.: *Studien zur Sklavenflucht im römischen Kaiserreich*. Forschungen zur antiken Sklaverei 4, Wiesbaden, 1971.

- BONFIGLIO, B.: *Corruptio servi*, Milano, 1998.
- CORBINO, A.: *Il danno qualificato e la lex Aquilia*, Catania, 2003.
- DONADIO, N.: «Sulla comparazione tra “desertor” e “fugitivus”, tra “emansor” ed “erro” in D. 49.16.4.14», in E. Cantarella (ed.): *Scritti in ricordo di Barbara Bonfiglio*, Milano, 2004, pp. 137-177.
- IMPALLOMENI, G.: *L'editto degli edili curuli*, Padova, 1955.
- LAMBERTINI, R.: *Plagium*, Milano, 1980.
- MANNA, L.: «*Actio redibitoria*» e responsabilità per vizi della cosa nell'editto «*de mancipiis vendundis*», Milano, 1994.
- REDUZZI MEROLA F.: *Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico*, Napoli, 2007.

